

Delibera n. 2/2025

Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 146/2024, recante: “Delibera n. 95/2023. Introduzione di nuove misure regolatorie relative alle reti regionali interconnesse e riferite alla assunzione dell’anno base per la formulazione della proposta tariffaria. Avvio del procedimento e della consultazione”.

L’Autorità, nella sua riunione del 9 gennaio 2025

VISTO

l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (nel seguito: Autorità), ed in particolare la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l’Autorità provvede “a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie”;

VISTO

il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”, ed in particolare:

- l’articolo 1, comma 4, ai sensi del quale “[l]e reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all’utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all’attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all’infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto”;
- l’articolo 1, comma 5, ai sensi del quale “[p]er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell’organismo di regolazione di cui all’articolo 37, sono svolte dall’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto”;

VISTO

il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante “Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione”, che, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, del d.lgs. 112/2015, individua le reti ferroviarie di cui al citato comma 4 del medesimo articolo;

- VISTO** il decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell’infrastruttura ferroviaria”*;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 130/2019, del 30 settembre 2019, recante *Conclusioni del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – “Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”*;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 95/2023, del 31 maggio 2023, recante *“Conclusioni del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell’atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse”*;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 51/2024, del 18 aprile 2024, recante *“Delibera n. 95/2023. Formulazione proposte tariffarie per le reti regionali interconnesse alla infrastruttura ferroviaria nazionale e disposizioni in materia di canoni e tariffe relativi all’orario di servizio 2024-2025”*;
- VISTA** la nota assunta al prot. 66753/2024, del 12 luglio 2024, con cui Infrastrutture Venete S.r.l. ha comunicato che sull’intera linea Adria-Mestre la circolazione dei treni sarà interrotta dal 15 luglio 2024 al 29 marzo 2025 al fine di completare i lavori di elettrificazione, nonché di eseguire interventi di manutenzione straordinaria sull’infrastruttura e sulle opere d’arte;
- VISTA** la richiesta formulata da Infrastrutture Venete S.r.l., sempre con la citata nota prot. ART 66753/2024, di autorizzare - in considerazione della non rappresentatività ai fini dell’utilizzazione del bilancio di esercizio e della redazione della contabilità regolatoria, dell’anno 2024, da assumersi come anno ponte ai fini della formulazione della proposta tariffaria, ai sensi della delibera n. 51/2024 - l’individuazione, quale anno ponte, del 2023 e, quali anni base, il 2024 ed il 2025, ai fini della formulazione della proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2030;
- VISTA** la nota, trasmessa per conoscenza all’Autorità ed assunta al prot. 69469/2024, del 22 luglio 2024, con cui Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l ha reso noto che, al fine di completare i lavori di attrezzaggio tecnologico finanziati a valere sui fondi PNRR, propedeutici al subentro nella gestione dell’infrastruttura da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., la linea Udine-Cividale sarà chiusa e la circolazione sospesa sino al suddetto subentro;
- CONSIDERATE** le note prott. 82596/2024 e 82603/2024 del 5 settembre 2024 indirizzate, rispettivamente, a Infrastrutture Venete S.r.l. e Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l.,

con le quali, al fine di assumere più dettagliate informazioni su quanto rappresentato dai due gestori, l'Ufficio competente dell'Autorità ha richiesto ai medesimi di specificare chiaramente le tempistiche previste per il completamento delle attività in corso di svolgimento sulle infrastrutture, nonché di comunicare quale si prevede essere il primo, intero anno di esercizio utile in cui si potrà considerare ripristinato l'ordinario regime di esercizio sulle linee e, per Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l., perfezionato il subentro di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nel ruolo di nuovo gestore dell'infrastruttura;

- VISTE** le note trasmesse da Infrastrutture Venete S.r.l. e Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l., assunte, rispettivamente, ai prott. 84232/2024 del 10 settembre 2024 e 84425/2024 dell'11 settembre 2024, con le quali i due gestori hanno fornito le informazioni richieste;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 146/2024, del 7 novembre 2024, recante *"Delibera n. 95/2023. Introduzione di nuova misura regolatoria relativa alle reti ferroviarie regionali interconnesse e riferita alla assunzione dell'anno base per la formulazione dei canoni e dei corrispettivi per l'accesso alle infrastrutture e ai servizi ivi forniti. Avvio del procedimento e della consultazione"*;
- VISTO** il contributo pervenuto, nell'ambito della consultazione indetta con la citata delibera n. 146/2024, da Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A. (prot. ART 122922/2024, del 28 novembre 2024);
- VISTA** la relazione istruttoria predisposta dal competente Ufficio dell'Autorità;
- CONSIDERATI** gli esiti istruttori illustrati nell'indicata relazione;
- RITENUTO** necessario approvare le modifiche alla Misura 52.1 di cui dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023, come proposte in consultazione;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di approvare l'introduzione, dopo la Misura 52.1, punto 1, di cui all'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023, di un nuovo punto, rubricato con il n. 2, recante:

"2. In deroga a quanto disposto dal precedente punto 1, qualora, per circostanze correlate all'interruzione della circolazione sull'infrastruttura, l'Anno base non sia rappresentativo dell'ordinaria gestione, Il GI della rete regionale o l'AB assume come Anno base (T_{-1}) il primo successivo anno utile in cui è ripristinato il regime ordinario di circolazione.

Conseguentemente, la proposta tariffaria è formulata nel corso dell'Anno ponte (T_0), con riferimento al periodo tariffario ($T_1- T_5$).

Per il periodo interessato dall'interruzione della circolazione e fino all'anno (T_1), si applicano i canoni di accesso all'infrastruttura e i corrispettivi per i servizi ivi forniti in vigore nell'ultimo orario di esercizio

per cui siano stati già determinati, fatto salvo un loro adeguamento annuale che tenga conto degli aspetti inflattivi.

Al primo anno del nuovo periodo tariffario (T_1), continua ad applicarsi il regime transitorio di cui alla Misura 4.2, punto 1, lettera c)";

2. la presente delibera è comunicata a mezzo PEC ai gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali interconnesse all'infrastruttura ferroviaria nazionale ed è pubblicata, unitamente alla relazione istruttoria del competente Ufficio, sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;
3. l'integrazione di cui al punto 1 trova applicazione a decorrere dalla pubblicazione della presente delibera sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 9 gennaio 2025

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)